



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Area Anagrafe Economica
Settore Staff del Conservatore e Coordinamento di Area
Affissione n. 3 del 2022

**PUBBLICATO ALL'ALBO CAMERALE
DAL 27.09.2022 AL 11.11.2022**

Oggetto: **Avvio del procedimento di cancellazione dell'indirizzo POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA** - Art. 16 D.L. 29 novembre 2008 n. 185

PREMESSO CHE

- L'articolo 16, comma 6, del D.L. n. 185 del 29.11.2008, convertito nella L. n. 2 del 28.01.2009, come modificato dall'art. 37 del DL 76 16.07.2020, prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di **iscrivere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale)** nel registro delle imprese e il comma 6 bis prevede le relative **sanzioni**;
- L'indirizzo PEC iscritto deve risultare attivo, cioè non deve essere scaduto o revocato, deve essere valido ed univoco, cioè deve essere nella titolarità esclusiva di un'unica impresa;
- Da verifiche effettuate con modalità automatizzate, in base alle risultanze estratte il giorno 10 settembre u.s., si è rilevato che le imprese di cui all'allegato elenco hanno iscritto sulla propria posizione un indirizzo PEC irregolare (non valido/revocato).

SI INVITA

Ogni società di persone indicata nel documento allegato **a regolarizzare** l'iscrizione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata **entro 30** (trenta) **giorni** decorso il periodo di pubblicazione del presente invito sull'Albo camerale *on line* (cioè entro il 12.12.2022) mediante:

1. l'iscrizione di un **nuovo** indirizzo di posta elettronica certificata, presentando quindi una pratica di variazione secondo le modalità riportate al seguente link:
https://www.to.camcom.it/domicilio_digitale_indirizzo_pec

oppure

2. il **rinnovo**, con il proprio gestore della casella PEC, dell'indirizzo PEC già dichiarato al Registro delle Imprese; in questo caso non è necessario inviare alcuna comunicazione al registro delle imprese;

SI INFORMA CHE

- decorso il termine indicato, senza che vi sia regolarizzazione da parte della società, il Conservatore del Registro Imprese dispone la cancellazione d'ufficio dell'indirizzo di posta elettronica irregolare ai sensi dell'art.37 del DL 76/2020
- ove ricorrano i presupposti, ne consegue l'avvio del procedimento per l'assegnazione del domicilio digitale con contestuale irrogazione delle **sanzioni amministrative pecuniarie raddoppiate di cui all'articolo 2630 del codice civile**.

Ai sensi dell'art. 8 comma terzo della L. 241/1990, il presente documento costituisce avvio del procedimento e viene notificato mediante pubblicazione sull'Albo informatico di questa Camera di commercio per 45 giorni.

Ai sensi dell'art. 8 comma secondo della L. 241/1990 si informa che:

- il responsabile del procedimento è il Conservatore del Registro delle imprese. L'ufficio che cura il procedimento e presso cui è possibile visionare gli atti e chiedere chiarimenti, previo appuntamento, è il Settore Staff del Conservatore e Coordinamento di Area, via San Francesco da Paola n. 24, Torino – tel 011.5716.901/904 PEC: ufficio.conservatore@to.legalmail.camcom.it
- il procedimento si conclude entro 90 giorni dalla comunicazione di avvio
- in caso di inerzia nella conclusione del procedimento il soggetto a cui è possibile trasmettere solleciti è il Segretario Generale.

Distinti saluti.

IL CONSERVATORE

Claudia Savio

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

All.) elenco indirizzi PEC (domicili digitali) irregolari di società di persone

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Finalità e base giuridica del trattamento: I trattamenti di dati personali, effettuati dalla Camera di commercio quale Titolare del trattamento, per la gestione del presente procedimento, sono svolti in esecuzione di obblighi di legge assegnati dalla vigente legislazione alla Camera di Commercio stessa (art.6, par. 1, lett. c) GDPR - art. 37 D.L. n. 76/2020). è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo al seguente link: <https://www.to.camcom.it/privacy-areaAE>: "Procedimenti RI/REA/AA e attività verificate; rilascio nullaosta".